

Start-up con credito d'imposta per l'assunzione di ricercatori

Consentito il contratto a termine acausale fino a 36 mesi

PAGINA A CURA DI

Josef Tschöhl

Il decreto sviluppo bis (articoli 25 - 32, Dl 179/2012) ha introdotto misure a favore delle imprese start-up innovative.

I requisiti

Le start up innovative vanno iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese. Devono avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

■ le spese in ricerca e sviluppo devono almeno pari al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa;

■ impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale almeno pari a un terzo della forza lavoro complessiva di personale in possesso del titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;

■ titolarità di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato.

I benefici

La norma prevede l'accesso al credito d'imposta per l'assunzione a tempo indeterminato di personale altamente qualificato (articolo 24, Dl 83/2012) con modalità semplificate (esonero della documentazione contabile certificata da un professionista iscritto al registro dei revisori contabili e forma semplificata dell'istanza). Il credito d'imposta è pari al 35%, con un limite massimo di 200mila euro annui, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato (compresi i contratti di apprendistato) di personale con dottorato di ricerca universitario o laurea magistrale in discipline tecnico-scientifiche, impiegato in attività di ricerca e sviluppo.

Viene poi consentita la stipula di un particolare contratto a termine durante i primi quattro anni di vita della start-up (il periodo è inferiore per le società già costituite alla data di entrata in vigore della legge 179/2012). Il legislatore ritiene automaticamente sussistenti le ragioni giustificative qualora il contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, sia stipulato da una start-up innovativa per lo svolgimento di attività inerenti o strumentali all'oggetto sociale. È dunque un contratto a termine simile a quello «acausale».

La durata minima è sei mesi, la massima 36 mesi. È comunque possibile stipulare un contratto a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi, ai sensi della normativa vigente. Questi contratti sono inoltre esenti dalle limitazioni quantitative eventualmente introdotte dai Ccnl e dal rispetto degli intervalli temporali previsti tra la fine di un contratto e l'inizio di uno successivo. Invece, se viene superato il termine massimo consentito o la start-up non ha i requisiti richiesti il contratto si considera stipulato a tempo indeterminato. Una maggiore flessibilità viene poi affidata ai Ccnl che possono definire criteri per la determinazione di minimi retributivi specifici (anche per la parte variabile) e disposizioni finalizzate all'adattamento delle regole di gestione del rapporto di lavoro alle esigenze delle start-up.

Gli strumenti finanziari

Prevista anche una misura di favore in caso di remunerazione con strumenti finanziari. Il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione ai propri amministratori di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonché dall'esercizio di diritti di opzione attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari, non concorre ai fini fiscali e contributivi alla formazione del reddito imponibile. La norma contiene anche disposizioni anti-elusive per i casi di riacquisto o riattribuzione.

